

Torino, lì 13 febbraio 2015

Prot. n. 2121

Ai soggetti interessati

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera inerenti l'intervento di realizzazione del Nuovo Impianto Sportivo "Filadelfia" - CUP F17B14000040004 - CIG 6064039B47 - (gara 71-2014). Bando di gara n. 2014/S 248-439246 del 24/12/2014 - **CHIARIMENTI**

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

In merito al quesito 1:

In riferimento al Disciplinare di gara all'art. 9.II) Requisiti economico-finanziari e tecnici di partecipazione (art. 253, comma 15 bis D.Lgs 163/06 e s.m.i.) punto b) di aver espletato nel decennio calendariale precedente la data di pubblicazione del bando (2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014) servizi di Direzione dei Lavori comprensivi di misurazione e contabilità nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.....

*Si richiede se tale requisito può essere soddisfatto con incarichi afferenti alla **Direzione Lavori e misurazione e contabilità**, come peraltro richiesto al punto 9.II lettera c).*

Si precisa quanto segue:

Il concorrente ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al paragrafo 9.II) lett. b) dovrà presentare sia servizi di direzione lavori misurazione e contabilità sia servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al paragrafo 9.II) lett. c), invece, è necessario presentare solo servizi di direzione lavori misurazione e contabilità .

In merito al quesito 2:

Si chiede di chiarire se la figura da voi richiesta "DIRETTORE OPERATIVO CON QUALIFICA DI GEOLOGO" possa essere inserita quale mandante in un rtp costituendo qualora non presente nell'organico del soggetto partecipante anche se tale figura non possiede i requisiti di partecipazione richiesti in merito a quanto richiesto nel Disciplinare di gara al paragrafo 9.II punti b e c

Si precisa quanto segue:

Come stabilito al paragrafo 9.III del disciplinare, *“i requisiti di cui ai precedenti punti 9.II. lettere a), b) ed d) (frazionabili), dovranno essere posseduti dal **raggruppamento nel suo complesso**. Il capogruppo deve possedere i suddetti requisiti in misura maggioritaria. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti.*

*Per quanto concerne il requisito di cui al precedente punto 9.II. lettera c) (non frazionabili), fermo quanto previsto dall’art. 253, comma 15 bis, d.lgs.163/06, in caso di soggetti temporaneamente raggruppati, **ogni singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati**”.*

Ciò significa, in altre parole, che la figura di “Direttore Operativo con qualifica di geologo” potrà essere inserita in un rtp costituendo, e ciò anche nel caso in cui il predetto geologo non possieda i requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 9.II, lett. b) e c), che dovranno essere soddisfatti, rispettivamente, dal “raggruppamento nel suo complesso” e da “uno qualsiasi dei soggetti raggruppati”.

In alternativa, la predetta figura potrà essere inserita nell’organico del soggetto concorrente attraverso un contratto di consulenza, posto che è stato chiarito che *«è pacifico in giurisprudenza che la prestazione geologica possa essere assunta nella forma della consulenza»* (TAR Piemonte, sez. I, 4 settembre 2009, n. 2254)”

In merito al quesito 3:

1. Nel disciplinare di gara a pg. 9 viene riportata la tabella a cui far riferimento per la classificazione dei servizi resi prima dell'entrata in vigore del D.M. n.143/2013; in tale tabella viene indicato come importo per la cl/ct Ic l'importo di € 1.717.122,67 che corrisponde alla somma di € 1.499.492,51 (E.11) e € 217.630,16 (P.02). Alla luce di questo si chiede se è possibile dimostrare quanto richiesto al punto 9.II lettere b) e c) del disciplinare, per servizi svolti nella categoria P.02 tramite lavori certificati in cl/ct Ic o in Id.

2. Si chiede se è ammessa la partecipazione del geologo e dell'ispettore di cantiere specializzato in opere del verde in qualità di mandanti di un costituendo RTP i quali possiedono i requisiti di ordine generale ma che assolvono ai requisiti di ordine speciale solo per la capacità economica-finanziaria e capacità organizzativa, poiché la natura delle loro prestazioni non comprendono i servizi richiesti dal disciplinare Articolo 12 punti 12.2-12.3 relativi alla capacità tecnica.

Conseguentemente si chiede di confermare la possibilità che il geologo e dell'ispettore di cantiere specializzato in opere del verde, in qualità di mandanti del costituendo RTP, possano avere quota di partecipazione pari a zero.

Si tiene a precisare che i requisiti di ordine speciale (capacità economica-finanziaria, capacità tecnica e capacità organizzativa) sono comunque soddisfatti secondo le precisazioni di gara, dagli altri componenti del raggruppamento

3. In caso di riposta negativa alla domanda n.2 si chiede se è possibile indicare il geologo e l'ispettore di cantiere specializzato in opere del verde come consulenti.

Si precisa quanto segue:

1) Vista la *Revisione ed aggiornamento della determinazione del 7 luglio 2010, n. 5 “Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura all'ingegneria” e della deliberazione del 3 maggio 2012, n. 49 “Quesiti in merito ai servizi di architettura ed ingegneria a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27”*, contenente i criteri interpretativi dell'ANAC in materia, si precisa che, con riferimento alle attuali categorie “edilizia” , “strutture”, “viabilità” di cui alla Tabella Z-1 “Categorie delle opere – parametro grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondente”, allegata al D.M. 143/2013, nell'ambito della stessa categoria le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

2 -3) Premesso che, ai sensi dell'art. 37, comma 4, Codice dei Contratti il concorrente non è tenuto ad indicare le quote di partecipazione al raggruppamento, bensì è obbligato a specificare *“le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti e consorziati”*, e considerato che come stabilito al paragrafo 9.III del disciplinare, *“i requisiti di cui ai precedenti punti 9.II. lettere a), b) ed d) (frazionabili), dovranno essere posseduti dal **raggruppamento nel suo complesso**. Il capogruppo deve possedere i suddetti requisiti in misura maggioritaria. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti”* e che per quanto concerne il requisito di cui al punto 9.II. lettera c) (non frazionabili), *in caso di soggetti temporaneamente raggruppati, ogni singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati*, si ritiene che le figure del geologo e dell'ispettore di cantiere specializzato in opere del verde, partecipanti in qualità di mandanti del costituendo RTP, possano partecipare pur non possedendo i requisiti di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 9.II) del Disciplinare di gara, in quanto il raggruppamento nel suo complesso possiede i requisiti di partecipazione.

Ai fini della partecipazione le mandanti del raggruppamento temporaneo nell'ipotesi prospettata devono portare una quota parte di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere a) e d) del paragrafo 9.II) del Disciplinare di gara.

In alternativa, le predette figure potranno essere inserite nell'organico del soggetto concorrente attraverso un contratto di consulenza.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Sergio MANTO
(firmato in originale)

ib

